PAL-NA 18/0	03/2024 CONTRATTO 30	
·		
	CONTRATTODIAPPALTO	
	FONDIDIBILANCIO ANNO FINANZIARIO 2023	
	APPROVATO CONDECRETO DELLA DG-MUN.377 DEL 17/04/2023	
	CUP: F69D23001860001 - CIG: A018356497	
	Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici al primo piano - Scala A di Palazzo Reale di Napoli rientranti	
	nell'ambito del finanziamento denominato "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili"	
	Responsabile del Progetto: Arch. Almerinda Padricelli giusto decreto di nomina prot. n. 25 del 1809/2023	
	Aggiudicatario: FOMA SERVICE SRL, con sede in Casavatore (NA) al Via Antonio Meucci n.33735 – 80020 - PIVA:	
	04683211215	
	Importo a base di appalto: € 382.812,02 di cui € 14.277,95 quali oneri della sicurezza ed € 93.821,01 quali costi della	
	manodopera non soggetti aribasso, oltre IVA al 10%	
	Ribasso offerto: 34,84%	
	Importo contratto: €287.101,99 di cui €14.277,95 quali oneri della sicurezza ed €93.821,01 quali costi della manodopera non	
	soggetti a ribasso oltre IVA al 10%	
	TRA	
	MINISTERO DELLA CULTURA (nel seguito denominato MIC) — Palazzo Reale di Napoli, con sede legale in Napoli,	
	alla Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637, nella persona del Direttore, Mario Epifani, domiciliato per la carica presso la	
	suindicata sede (di seguito anche Stazione appaltante o PAL o Parte),	
	E	
	FOMA SERVICE SRL, con sede in Casavatore (NA) alla via Antonio Meucci n.33/35 – 80020 - P IVA: 04683211215,	
	rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore Silvestro-CF; SLVSVT65D08F839S (di seguito anche Appaltatore)	
	Premesso che:	
	- con decreto n 11 del 27/10/2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria degli uffici al	
	primo piano - Scala A di Palazzo Reale di Napoli, rientranti nell'ambito del finanziamento denominato "Recupero, restauro,	
1		

	adeguamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili" redatto dal Progettista arch. Almerinda padricelli, per un importo	
	pari ad €382.812,02 di cui €14.277,95 quali oneri della sicurezza ed €93.821,01 quali costi della manodopera non soggetti a	
	ribasso oltre IVA al 10%;	
	-condeterminaacontrarre prot. n. 153 del 28/11/2023 la Stazione Appaltante indiceva una procedura negoziata ai sensi dell'art.50	
	comma 1) lett. c) del D. Lgs n. 362023 tramite lo strumento della RDO semplice (richiesta di offerta) sul portale MEPA,	
	mediante invito a n. 5 operatori economici abilitati nell'iniziativa del Bando Consip: "OG11 - Impianti Tecnologici", da	
	aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ex 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori indicati in	
	oggetto, per un importo a base di gara pari ad € 382.812,02 di cui € 14.277,95 quali oneri della sicurezza ed € 108.089,96 quali	
	costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;	
	- terminate le fasi di gara ed avviate le verifiche dei requisiti dichiarati dal concorrente, la Stazione Appaltante, con determina di	
	affidamento prot. n. 185 del 21/12/2023, approvava l'offerta economica presentata dall'operatore economico e per l'effetto	
	aggiudicava la RDO semplice n. 3875986 in favore della ditta FOMA SERVICE SRL, con sede in Casavatore (NA) al la	
	via Antonio Meucci n.33/35 – 80020 - P IVA: 04683211215, per un importo contrattuale pari ad € 287.101,99 di cui	
	€14 <i>277,95</i> quali oneri della sicurezza ed € 93.821,01 quali costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% pari	
	ad €28.710,20 per un totale complessivo di €315.812,19;	
	- le verifiche dei requisiti di cui all'art. 94-95 D. Lgs. n362023 venivano regolarmente eseguite attraverso il FVOE di Anac e a	
	mezzo posta elettronica certificata inviate alle competenti Autorità;	
	- ai sensi degli art. 17 comma 8 e art. 18 comma 2 del Codice Appalti, attesi gli esiti delle verifiche espletate, poteva procedersi alla	
	stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicatrice.	
	Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite	
	SI CONVIENE ESI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Disposizioni preliminari	
	La namativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del raggiunto accordo ed ha forza di patto.	
1		

Art.2—Oggetto del contratto	
Con la sottoscrizione del presente contratto si formalizza l'affidamento in favore della società FOMA SERVICE SRL, con sede	
in Casavatore (NA) al <b>la v</b> ia Antonio Meucci n.33/35 — 80020 - PTVA: 04683211215, rappresentata dal legale rappresentante	
Sig. Salvatore Silvestro - CF: SLVSVT65D08F839S dell'esecuzione relativa ai 'Lavori di manutenzione straordinaria degli	
uffici al primo piano - Scala A di Palazzo Reale di Napoli" rientranti nell'ambito del finanziamento denominato "Recupero,	
restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria dei beni immobili", secondo quanto previsto nel presente contratto, nel	
progetto esecutivo approvato con decreto n. 11 del 27/10/2023, e negli atti di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver	
già visionato e accettato in fase di partecipazione di gara. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in	
premessa citati, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.	
L'Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi assunti con	
la sottoscrizione del presente contratto o alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo	
allegati o da questo richiamati. L'Appaltatore nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di appalto, si è obbligato al rispetto	
delle prescrizioni previste dall'art. 102 del D. Lgs. n. 36/2023.	
Art.3-Ammontare del contratto	
L'importo contrattuale offerto dall'Appaltatore, a seguito del ribasso presentato pari al 34,84% è di € 287.101,99	
(duecentottantasetternilacentouno 99) di cui € 14.277,95 (quattordicimiladuecentosettantasette 95) quali oneri della sicurezza ed	
€93.821,01 (novantatremilaottocentoventuno01) quali costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad	
€28.710,20 (ventottomilasettecentodieci/20) per un totale di €315.812,19 (trecentoquindicimilaottocentododici/19).	
L'importo del costo della manodopera dichiarato dall'aggiudicatario è pari ad € 94.528,24	
(novantaquattromilacinquecentoventotto 24). L'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in	
materia di salute e sicurezza dichiarato dall'aggiudicatario è di €3.500,00 (tremilacin quecento 00). Il contratto è stipulato a misura	
ai sensi dell'Allegato 1.7 del D. Lgs. n. 362023.	
Per l'esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta	
regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente	

Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali. Con l'importo contrattuale si intende compensata,	
ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli opera i contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni	
sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte formanti oggetto del presente	
contratto.	
Art.4—Domicilio dell'appaltatore. Rappresentanza. Direzione tecnica	
L'Appaltatore elegge domicilio nel comune di Casavatore (NA) alla via Antonio Meucci n. 33/35-P. IVA: 04683211215-Tel.:	
0817373704 PEC: formaservice@pec.it. E'onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante	
qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la Stazione	
Appaltante è sollevata da ogni responsabilità. Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini,	
dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal Direttore Dei Lavori o dal Responsabile Unico Del Progetto, ciascuno	
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori,	
o del Direttore Tecnico, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo	
di contratto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato .	_
Art.5—Cauzione Definitiva e Obblighi Assicurativi	
Ai sensi dell'art .117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria	
n.VH042348/DE, acquisita agli atti, rilasciata dalla società VHV Allgemeine Versicherung AG del 27/02/2024 per un importo	
complessivo di €286,00 (duecentottantaseii00) secondo le modalità previste dal Codice Appalti.	
Nel rispetto dell'articolo 117 comma 10 del predetto Codice l'appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa cd. C.A.R,	
acquisita agli atti, n. 408567205 rilasciata dalla società Axa Assicurazioni Spa, con data cessazione copertura assicurativa al giorno	
0408/2024.	
Art.6—Consegna, sospensioni e proroghe dei lavori	
Il termine entro il quale il lavoro deve essere ultimato è fissato in 240 (duecentoquranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere	
dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il termine di ultimazione su indicato è da intendersi fissato come essenziale e	
l'Impresa, nell'accettarlo, dichiara di aver esaminato tutte le circostanze e le condizioni cui è soggetta la realizzazione dei lavori, di	

essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, i materiali, i manufatti e le maestranze necessarie per completare i lavori nell'anzidetto	
termine, nonché di aver tenuto in debito conto ogni ragionevole imprevisto e difficoltà che possa incontrarsi nella realizzazione	
delle opere. Fatta eccezione, pertanto, per le sole cause di forza maggiore, in nessun caso prevedibili, l'eventuale ritardo oltre il	
termine innanzi fissato, comporterà per l'Impresa appaltatrice una penale fissata nella misura stabilita nel presente contratto	
d'appalto. Per la sospensione dei lavori si richiamano le norme di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del	
comma 10 dell'art .121 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause	
diverse da quelle di cui ai commi precedenti 1,2 e 6 il risarcimento del danno dovuto all'Appaltatore sarà quantificato secondo i	
criteri previsti dall'art. 1382 del c.c. e dall'Allegato II.14 del Codice degli appalti. Ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D. Lgs.	_
36/2023, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedeme	
una proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale	
tenendo conto che la risposta all'istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.	
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale tenendo conto	
che la risposta all'istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.	
Art.7-Penale per ritardi. Risoluzione. Recesso	
L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non	
imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria pari allo 0,1 per mille (zero,unopermille) dell'ammontare	
netto contrattuale., secondo quanto previsto dall'art 126 del D. Les n.36/2023 e dall'art 21 del capitolato di appalto.	
La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo:	
a) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;	
b) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma lavori.	
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo	
al verificarsi della relativa condizione di ritardo. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in qualità di direttore	
dei lavori. In caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra	
l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta	

	per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la Stazione appaltante su proposta del	
	responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.	
	In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano	
	tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 122 del D.L.gs. n.	
	36/2023, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento	
	di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Ai sensi dell'art .123 del Dlgs 36/2023 la	
	Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio, previo il pagamento	
	di quanto dei lavori eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. del codice. L'esercizio del diritto di recesso è	
	preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione	
	appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei	
	lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e	
	gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore,	
	per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor	
	somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. In tutti i casi	
	di risoluzione trova applicazione l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023. Con la redazione dello stato di consistenza e il conseguente	
	sgombero del cantiere, le chiavi dello stesso sono consegnate nel medesimo giorno alla Stazione appaltante per il tramite del	
_	direttore dei lavori.	
	Art.8—Oneri a carico dell'Appaltatore	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal d.lgs. n. 36/2023 e dal D.P.R. 207/2010	
	per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di	
	rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.	
	Art.9-Varianti	
	Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, salvo i casi previsti dagli artt. 120 ss del D. Lgs. 36/2023. La	
	Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la insindacabile facoltà di introdune nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che ritenà	

	opportune, nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trame motivi per avanzare	
	pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.	
	Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base delle quantità effettivamente realizzate	
	di ciascuna delle lavorazioni previste in contratto, delle quali il direttore dei lavori provvede a rilevame le misure secondo l'unità di	
	misura riportate sull'elenco prezzi unitari. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Tuttavia se	
	l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle	
	misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in	
	ragione della percentuale contabilizzata per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla	
	stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. Per tutte le categorie di lavoro non previste nel seguente elenco, si	
	addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi.	
	Art.11—Pagamenti	
	I pagamenti verranno conisposti per stati di avanzamento secondo quanto dagli atti di gara, mediante emissione di certificato di	
	pagamento ed a seguito delle attività di controllo amministrativo-contabile esercitate dall'Amministrazione, contabilizzati al netto	
	del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera. A garanzia	
	dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
	assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello	
	0,50% (zero virgola cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per	
	un periodo superiorea 120 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento	
	e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma.	
	I pagamenti saranno emessi a favore dell'appaltatore quando il credito abbia raggiunto un valore non inferiore al 20% dell'importo	
	netto contrattuale .Per tutto quanto non espressamente dettagliato si rimanda alla normativa vigente.	
	L'Impresa dovrà produrre fatture elettronica all'identificativo dell'Amministrazione Palazzo Reale di Napoli, Piazza del	
	Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637 - Codice Univoco MG8M0W. Il Palazzo Reale di Napoli effettuerà i pagamenti mediante	
'		

mandati emessi dal proprio Ufficio Bilancio. Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa Amministrazione, relative	
a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto venà versata direttamente dal Palazzo Reale di Napoli.	
Si chiede, quindi, di apponre in fattura la seguente dicitura '1'TVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n.	
633/1972.".	
Art. 12—Tracciabilità dei flussi finanziari	
Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concemente il Piano Straordinario contro le mafie, l'appaltatore assume	
l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, mediante l'utilizzo di uno opiù conti correnti dedicati, anche	
non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A Il presente atto si intende automaticamente	
risolto nel caso in cui la transazione venga eseguita senza avvalersi della procedura indicata. Per il presente contratto l'Appaltatore,	
come sopra costituito, dichiara che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente bancario dedicato, anche in via non	
esclusiva, presso l'istituto Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Filiale di Casavatore (Na)-intestato alla FOMA SERVICE SRL	
PIVA:04683211215.	
La persona delegata ad operare su suddetto conto è rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore Silvestro CF: V	
SLVSVT65D08F839S - Iban: IT97G0103039830000001629059. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto,	
salvoquantoprevisto al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge 1362010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento	
del bonifico bancario. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a	
ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo all'investimento in oggetto.	
Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore, in forza del presente contratto,	
è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione	
del certificato di collaudo provvisorio. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai	
sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.	
Art. 13—Consegna delle opere alla Stazione Appaltante	
Sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante,	
l'appaltatore ha l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.	

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere	
all'Appaltatore la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo, ai sensi	
degli artt. 1665 e seguenti del codice civile.	
Art. 14-Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,	
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,	
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e	
negli accordi integrativi, temitoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
Art. 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
Con la firma del presente Contratto di appalto l'Appaltatore, si impegna a ottemperare a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.	
Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato,	
costituiscono causa di risoluzione del contratto.	
L'impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis, comma 3 Legge 248/06 pertanto deve dotare il	
personale occupato nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo.	
Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.	
Art. 16 - Certificato di regolare esecuzione	
I lavori di cui al presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di regolare esecuzione finale. L'accertamento della	
regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato. L'Appaltatore deve	
provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
Art. 17 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei contratti	
pubblici, approvato con D. Lgs. 36/2023, e dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore. Dovranno inoltre osservarsi le	

norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle opere oggetto di	
appalto.	
Art. 18 - Clausola risolutiva espressa	
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida,	
qualora l'Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi	
finanziari. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che	
questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento	
della risoluzione del contratto o già approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.	
Art. 19—Riservatezza e Trattamento dei dati personali	
Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali secondo le disposizioni di cui al GDPR (UE/2016/679),	
recepito con d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.	
Art.20—Registrazione	
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N.	
131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del	
Prestatore, così come l'apposizione dei bolli sul presente documento.	
Art.21—Finanziamento	
L'appalto è finanziato con Fondi di bilancio dell'ente sul relativo capitolo di competenza dell'Anno Finanziario 2023 approvato	
con decreto della DG-MU n.377 del 17/04/2023.	
Art.22-Accesso agli atti	
Ai sensi dell'art.35 comma 4 lett. b.) del D. L.gs. 36/2023 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate della DL e dell'organo di	
collaudo su domande e riserve dell'impresa.	

Art.23—Controversie	
Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa	
e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alle competenze della giurisdizione ordinaria del	
Foro di Napoli.	
Art.24—Rinvio	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale come sopra richiamato si rinvia alle	
leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, di contabilità generale dello Stato ed in particolare, in via esemplificativa e	
non esaustiva, al Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente, al Capitolato Generale d'appalto approvato	
con D.M. n. 145/2000 e al D.L.gs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Il presente contratto, composto da n. 24 articoli e n. 11 pagine, è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi	
dell'art. 18 del D. lgs 362023 e viene sottoscritto digitalmente dalle parti	
Letto integralmente dalle parti costituite e ritenuto conforme alle loro volontà viene dalle stesse contestualmente sottoscritto.	
L'Appaltatore II Palazzo Reale di Napoli	
FOMA SERVICE SRL Mario Epifani	